

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 marzo 2021

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
21 settembre 2020, n. 0118/Pres.

**Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 16. (21R00038) . . . . .** Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
21 settembre 2020, n. 0119/Pres.

**Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 15. (21R00039) . . . . .** Pag. 7

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2020, n. 91.

**Rimborso spese per l'esercizio del mandato dei consiglieri regionali e riduzione del trattamento economico in caso di emergenze epidemiologiche. Modifiche alla l.r. 3/2009. (21R00030) . . . . .** Pag. 14

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2020, n. 92.

**Disposizioni concernenti il trattamento economico dei consiglieri regionali. Modifiche alla l.r. 3/2009 e alla l.r. 91/2020. (21R00031) . . . . .** Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 agosto 2020, n. 87/R.

**Modifica al regolamento 24 luglio 2018, n. 39/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio" in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio). (21R00026) . . . . .** Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 agosto 2020, n. 88/R.


**Regolamento di attuazione dell'articolo 141 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente l'elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione di inizio lavori asseverata. (21R00027) . . . . .** Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 agosto 2020, n. 89/R.

**Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche). (21R00028) . . . . .** Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 settembre 2020, n. 90/R.

**Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell'11 agosto 2020. (21R00029) . . . . .** Pag. 24





## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
21 settembre 2020, n. 0118/Pres.

**Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 16.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 30 settembre 2020)*

### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:

l'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale «La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale»;

l'art. 19, comma 3, della medesima legge regionale, ai sensi del quale «L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale»;

l'art. 23, commi 3 e 4, della legge regionale n. 16/2014, ai sensi dei quali «[...] la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo e "In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 016/Pres., recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1376 dell'11 settembre 2020, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 16»;

Preso atto che nella seduta del 16 settembre 2020 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole (prot. 0003959/P del 16 settembre 2020) sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 1376/2020;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 16» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);


Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2020, n. 1408;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 16», nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## FEDRIGA

**Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1º febbraio 2016, n. 16.**

(Omissis).

### Art. 1.

*Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 1º febbraio 2016, n. 16 (Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), è abrogato.

### Art. 2.

*Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «definizioni»;
- b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini del presente regolamento si intende per firma digitale valida la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche del mercato interno, di seguito regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS»;

- c) il comma 2 è abrogato.

### Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Modalità di comunicazione degli atti del procedimento). — 1. Le comunicazioni tra amministrazione regionale e soggetti beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).».

### Art. 4.

*Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: «Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2-bis, della legge,» sono soppresse;
- b) dopo le parole: «di cui al Titolo III,» sono inserite le seguenti: «fatte salve le esclusioni dei soggetti previsti dall'art. 4-bis».

2. Al comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, la parola: «liquidazione» è sostituita dalla seguente: «erogazione».

### Art. 5.

*Inserimento dell'art. 4-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. Dopo l'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Soggetti esclusi). — 1. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, della legge:

- a) i soggetti di cui agli articoli 10, 11, 12, 17-bis, 20, 25, 27-bis e 28, comma 2, della legge;
- b) i soggetti pubblici.».

### Art. 6.

*Abrogazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016 è abrogato.

### Art. 7.

*Sostituzione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Domanda di incentivo e relativa documentazione). —


1. La domanda di incentivo è redatta e presentata al servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze online, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.

2. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4, comma 2;

b) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'art. 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo art. 18, commi 2 e 3, e relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;

c) la relazione culturale triennale, che descriva i progetti di cui all'art. 1, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;



d) la relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B e C;

e) la relazione riepilogativa sulle caratteristiche degli enti di cultura cinematografica nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;

f) le attestazioni di presa visione della informativa sulla *privacy*, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'art. 16-bis;

g) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.

3. È altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del direttore del servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. Salvo quanto previsto dall'art. 32 *ante* della legge, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b) e comma 3 comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) o la loro compilazione parziale, comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.»

#### Art. 8.

##### *Inserimento degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater nel decreto del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis (*Presentazione della domanda*). — 1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui all'art. 4 presentano domanda al servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on-line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 è presentata dal 1° ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis.

Art. 6-ter (*Cause di inammissibilità della domanda*). — 1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio le domande di incentivo:

a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 4;

b) prive dei documenti indicati all'art. 6, comma 2, lettere a) e b) e comma 3;

c) prive di procura firmata;

d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'art. 6-bis, comma 1;

e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 6-bis, comma 2;

f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'art. 7, comma 1-bis, la documentazione richiesta dal servizio ai fini istruttori.

Art. 6-quater (*Comunicazione di avvio del procedimento*). — 1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.»

#### Art. 9.

##### *Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole: «di incentivo e commissione di valutazione», sono soppresse;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

1-ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui all'art. 8, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.»;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

#### Art. 10.

##### *Inserimento dell'art. 7-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (*Commissione di valutazione*). — 1. Ai sensi dell'art. 32-sexies della legge, le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'art. 8, da una commissione di valutazione nominata con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, e composta da:


a) direttore centrale o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) direttore del servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato;

c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, da università del Friuli-Venezia Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del servizio stesso.



4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.».

## Art. 11.

*Modifiche all'art. 8 del decreto  
del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C.» sono sostituite dalle seguenti: «gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati B e C.»;

b) al comma 5, prima delle parole: «la commissione di valutazione» sono inserite le seguenti: «Conclusa la valutazione di cui al comma 1.».

## Art. 12.

*Modifiche all'art. 9 del decreto  
del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «finanziamento e riparto delle risorse ai beneficiari»;

b) prima del comma 1, è inserito il seguente:

«01. Il finanziamento annuale per progetti triennali realizzati da soggetti gestori di mediateche è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.»;

c) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'art. 6-bis, comma 2, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali, viene adottato l'elenco dei progetti o programmi d'iniziativa e attività triennali di rilevanza regionale ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B e C, e dell'entità del contributo assegnato, nonché l'eventuale elenco dei progetti o programmi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.»;

d) al comma 2, la parola: «soggetto» è soppressa;

e) al comma 3, la parola: «soggetti» è soppressa;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'entità dell'incentivo assegnato viene determinata successivamente all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 01. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'art. 6, comma 2, lettera b). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore. In tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32-*quater* della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 4, e previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai beneficiari.»;

g) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei beneficiari.».

## Art. 13.

*Sostituzione dell'art. 10 del decreto  
del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Concessione ed erogazione dell'incentivo per la prima annualità del triennio*). — 1. L'incentivo relativo alla prima annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 9, comma 1. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'art. 32-*bis*, comma 1-*ter*, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.».

## Art. 14.

*Sostituzione dell'art. 11 del decreto  
del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo*). — 1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai beneficiari degli incentivi per la prima annualità del triennio di cui all'art. 9, comma 1, dal 1° ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio.

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'art. 6-*bis*, è corredata da:

a) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'art. 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo art. 18, commi 2 e 3, e relative alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit. Tale deficit non può ammontare ad un valore superiore di oltre il dieci per cento rispetto al deficit indicato nell'annualità precedente;

b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale come specificati dagli allegati B e C;

c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziativa e attività svolte nell'annualità in corso;


d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

3. È altresì allegata alla domanda, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, ove non già presentata ai sensi dell'art. 6, comma 3.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del direttore del servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e comma 3, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima, sulla base degli elementi forniti.».



## Art. 15.

*Inserimento dell'art. 11-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. Dopo l'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Cause di inammissibilità della domanda). — 1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio le domande di incentivo:

- a) presentate da soggetti diversi dai beneficiari individuati ai sensi dell'art. 9;
- b) prive dei documenti indicati all'art. 11, comma 2, lettere a) e comma 3;
- c) prive di procura firmata;
- d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'art. 6-bis;
- e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 11, comma 1;
- f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'art. 12, comma 02, la documentazione richiesta dal servizio ai fini istruttori.»

## Art. 16.

*Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica, le parole: «del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'incentivo»;
- b) prima del comma 1, sono inseriti i seguenti:
 

«01. Il servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'art. 4.

02. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.»;
- c) al comma 1, le parole: «art. 7, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «art. 7-bis»;
- d) al comma 2 le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».

## Art. 17.

*Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «finanziamento e riparto delle risorse ai beneficiari»;
- b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
 

«1-bis. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore di oltre il dieci per cento rispetto all'incentivo dell'annualità precedente;

1-ter. Nelle ipotesi di rinuncia ai sensi dell'art. 9, comma 3, nel caso in cui un soggetto istante non acceda agli incentivi ai sensi del combinato disposto degli articoli 12, comma 3, e 8, comma 3, e nel caso in cui le risorse stanziati ai sensi del combinato disposto degli art. 12, comma 4, e 8, comma 1, siano superiori a quelle dell'annualità precedente, non si applica la disposizione di cui al comma 2.»

## Art. 18.

*Sostituzione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Concessione ed erogazione dell'incentivo). — 1. L'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 11, comma 1. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 1-ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.»

## Art. 19.

*Sostituzione dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Rendicontazione e relativa documentazione). — 1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale n. 7/2000.

2. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:

- a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite relative alle attività realizzate nell'annualità precedente dai beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi di iniziative e attività;
- b) la relazione riepilogativa delle attività svolte dai beneficiari di cui alla lettera a) nell'annualità precedente.

4. È altresì allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non già presentata.

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del direttore del servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali.»

## Art. 20.

*Inserimento dell'art. 15-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. Dopo l'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Presentazione della rendicontazione). - 1. La rendicontazione è predisposta e presentata al servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on-line cui si accede dal sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte dal legale rappresentante del richiedente.



3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, pena la revoca del contributo. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis.

5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione.».

#### Art. 21.

##### *Sostituzione dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Rideterminazione e revoca dell'incentivo*). — 1. Qualora dall'esame della relazione riepilogativa di cui all'art. 15, comma 3, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il deficit, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Ai sensi dell'art. 32-*quinquies* della legge, qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'art. 15, comma 3, lettera b), eventualmente anche a seguito di nuova valutazione tecnica operata dalla commissione di valutazione di cui all'art. 7-bis, vengano riscontrate variazioni alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 6, comma 2, lettera d), e 11, comma 2, lettera b), da considerarsi come modifiche sostanziali, in quanto idonee a modificare *ex post* i punteggi numerici attribuiti in sede di valutazione, l'incentivo viene rideterminato nella misura che sarebbe risultata applicando i punteggi così modificati ed il beneficiario restituisce la quota di incentivo concesso in eccedenza. Se in tal modo si viene a determinare *ex post* un punteggio inferiore alle soglie minime di cui all'art. 8, comma 3, l'incentivo è revocato.

4. L'incentivo è altresì revocato nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti per la presentazione della rendicontazione;
- c) accertamento, in ogni tempo, del mancato mantenimento dei requisiti di cui all'art. 16-ter.

5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.».

#### Art. 22.

##### *Inserimento del Capo III-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. Dopo l'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, è inserito il Capo seguente:

«Capo III-bis *Obblighi del beneficiario*

Art. 16-bis (*Obblighi del beneficiario*). - 1. I beneficiari sono tenuti a:

- a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 3;
- b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

c) avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 4, comma 4;

d) mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata del triennio, ai sensi dell'art. 4;

e) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;

f) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'art. 15-bis, comma 3;

g) consentire e agevolare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art. 16-*quater*;

h) apporre il logo della Regione su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa progettuale, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria;

i) tenere a disposizione del servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, *newsletter*, comunicazioni digitali e via web e *social media*, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale;

j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge n. 124/2017;

Art. 16-ter (*Mantenimento dei requisiti di ammissibilità*). -

1. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4 è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposta e presentata al servizio, contestualmente alla presentazione della rendicontazione di cui all'art. 15, con le modalità e i termini di cui all'art. 15-bis. La dichiarazione, riferita all'anno precedente, si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Il mancato invio della dichiarazione di cui al comma 1 comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il servizio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio.

Art. 16-*quater* (*Ispezioni e controlli*). - 1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.».

#### Art. 23.

##### *Sostituzione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016*


1. L'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Spese ammissibili*). — 1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

a) spese di personale: retribuzione lorda del personale artistico, tecnico e amministrativo del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto o al programma di iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica, assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo;

b) spese di ospitalità: compensi lordi, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario, e spese di viaggio, di vitto e di alloggio a favore di soggetti coinvolti in iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica, quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, produttori, sceneggiatori, membri del *cast* tecnico, relatori, studiosi e artisti;

c) spese di produzione: spese per l'acquisto di beni strumentali, necessari al progetto o al programma di iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, necessari al progetto o al programma di iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto o il programma di iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica; spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (*service*); spese per prestazioni



di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento (altri *service*), spese a favore di soggetti co-organizzatori;

d) spese di pubblicità, di promozione e di rappresentanza: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione; spese per rinfreschi, *catering* o allestimenti ornamentali;

e) spese per la gestione di spazi: spese per la locazione di immobili utilizzati per il progetto o il programma di iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica; spese per la manutenzione, per le utenze, per l'assicurazione e per la pulizia degli immobili;

f) spese per premi, anche in denaro;

g) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione, in particolare commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche; spese relative agli automezzi intestati all'associazione, spese assicurative per responsabilità civile.

2. Le spese generali di funzionamento di cui al comma 1, lettera g), sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui al comma 1, lettere c), d) e g), sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.».

#### Art. 24.

##### *Modifica all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. Al comma 5 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, le parole: «esclusivamente pranzo e cena» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente colazione, pranzo e cena».

#### Art. 25.

##### *Abrogazione dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, è abrogato.

#### Art. 26.

##### *Disposizione transitoria*

1. Per la terza annualità del triennio 2019-2021 le domande di incentivo sono presentate nei termini fissati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport).

#### Art. 27.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto, il Presidente:* FEDRIGA

**21R00038**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
21 settembre 2020, n. 0119/Pres.

**Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 15.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 30 settembre 2020)*

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:

l'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale «La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche, operanti almeno a livello sovracomunale, quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:

a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini;

b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;

c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;

d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione internazionale degli archivi dei film (FIAF)»;

l'art. 19, comma 3, della medesima legge regionale, ai sensi del quale «L'amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale»;

l'art. 23, commi 3 e 4, della legge regionale n. 16/2014, ai sensi dei quali «[...] la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che



svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo e «In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 015/Pres., recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1378 dell'11 settembre 2020, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 15»;

Preso atto che nella seduta del 16 settembre 2020 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole (prot. 0003961/P del 16 settembre 2020) sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 1378/2020;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 15» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2020, n. 1410;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 15», nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 15**

(Omissis).

Art. 1.

*Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 15 (Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), è abrogato.

Art. 2.


*Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «definizioni»;
- b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini del presente regolamento si intende per firma digitale valida la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS»;

- c) il comma 2 è abrogato.



## Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Modalità di comunicazione degli atti del procedimento*). — 1. Le comunicazioni tra amministrazione regionale e soggetti beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).».

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2-bis, della legge,» sono soppresse;

b) dopo le parole: «di cui al Titolo III,» sono inserite le seguenti: «fatte salve le esclusioni dei soggetti previsti dall'art. 4-bis».

2. Al comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, la parola: «liquidazione» è sostituita dalla seguente: «erogazione».

## Art. 5.

*Inserimento dell'art. 4-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. Dopo l'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Soggetti esclusi*). — 1. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, della legge:

a) i soggetti di cui agli articoli 10, 11, 12, 17-bis, 20, 25, 27-bis e 28, comma 2, della legge;

b) i soggetti pubblici;

c) le sezioni audiovisive delle biblioteche, gestite sia da enti pubblici che da enti privati, e le biblioteche universitarie.».

## Art. 6.

*Abrogazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 è abrogato.

## Art. 7.

*Sostituzione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Domanda di incentivo e relativa documentazione*). — 1. La domanda di incentivo è redatta e presentata al Servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on-line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.

2. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4, comma 2;

b) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'art. 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo art. 18, commi 2 e 3, e relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;

c) la relazione culturale triennale, che descriva i progetti di cui all'art. 1, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;

d) la relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B e C;

e) la relazione riepilogativa sulle caratteristiche delle media-teche nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;

f) le attestazioni di presa visione della informativa sulla *privacy*, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'art. 16-bis;

g) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.

3. È altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. Salvo quanto previsto dall'art. 32 ante della legge, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b) e comma 3 comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) o la loro compilazione parziale, comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.».

## Art. 8.

*Inserimento degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater nel decreto del Presidente della Regione n. 15/2016*


1. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis (*Presentazione della domanda*). — 1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui all'art. 4 presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on-line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 è presentata dal 1° ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis.



Art. 6-ter (Cause di inammissibilità della domanda). — 1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio le domande di incentivo:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 4;
- b) prive dei documenti indicati all'art. 6, comma 2, lettere a) e b) e comma 3;
- c) prive di procura firmata;
- d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'art. 6-bis, comma 1;
- e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 6-bis, comma 2;
- f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'art. 7, comma 1-bis, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 6-quater (Comunicazione di avvio del procedimento). — 1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.»

#### Art. 9.

##### Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole: «di incentivo e commissione di valutazione» sono soppresse;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

1-ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui all'art. 8, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.»;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

#### Art. 10.

##### Inserimento dell'art. 7-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 15/2016

1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Commissione di valutazione). — 1. Ai sensi dell'art. 32-sexies della legge, le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'art. 8, da una commissione di valutazione nominata con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, e composta da:

- a) direttore centrale o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato;
- c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, da Università del Friuli Venezia Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.»

#### Art. 11.

##### Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C.» sono sostituite dalle seguenti: «gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati B e C.»;

b) al comma 5, prima delle parole: «la commissione di valutazione» sono inserite le seguenti: «Conclusa la valutazione di cui al comma 1,».

#### Art. 12.

##### Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «finanziamento e riparto delle risorse ai beneficiari»;

b) prima del comma 1, è inserito il seguente:

«01. Il finanziamento annuale per progetti triennali realizzati da soggetti gestori di mediateche è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.»;

c) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'art. 6-bis, comma 2, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali, viene adottato l'elenco dei progetti o programmi d'iniziativa e attività triennali di rilevanza regionale ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B e C, e dell'entità del contributo assegnato, nonché l'eventuale elenco dei progetti o programmi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.»;

d) al comma 2, la parola: «soggetto» è soppressa;

e) al comma 3, la parola: «soggetti» è soppressa;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'entità dell'incentivo assegnato viene determinata successivamente all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 01. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'art. 6, comma 2, lettera b). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore. In tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32-quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 4, e previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai beneficiari.»;

g) il comma 5 è sostituito dal seguente:


«5. Con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei beneficiari.»

#### Art. 13.

##### Sostituzione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Concessione ed erogazione dell'incentivo per la prima annualità del triennio). — 1. L'incentivo relativo alla prima annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine



di cui all'art. 9, comma 1. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 1-ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.»

#### Art. 14.

##### *Sostituzione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo*). — 1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai beneficiari degli incentivi per la prima annualità del triennio di cui all'art. 9, comma 1, dal 1° ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio.

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'art. 6-bis, è corredata da:

a) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'art. 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo art. 18, commi 2 e 3, e relative alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit. Tale deficit non può ammontare ad un valore superiore di oltre il dieci per cento rispetto al deficit indicato nell'annualità precedente;

b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale come specificati dagli allegati B e C;

c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso;

d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

3. È altresì allegata alla domanda, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, ove non già presentata ai sensi dell'art. 6, comma 3.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e comma 3, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima, sulla base degli elementi forniti.»

#### Art. 15.

##### *Inserimento dell'art. 11-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. Dopo l'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (*Cause di inammissibilità della domanda*). — 1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio le domande di incentivo:

a) presentate da soggetti diversi dai beneficiari individuati ai sensi dell'art. 9;

b) prive dei documenti indicati all'art. 11, comma 2, lettere a) e comma 3;

c) prive di procura firmata;

d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'art. 6-bis;

e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 11, comma 1;

f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'art. 12, comma 02, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.»

#### Art. 16.

##### *Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole: «del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'incentivo»;

b) prima del comma 1, sono inseriti i seguenti:

«01. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'art. 4.

02. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.»

c) al comma 1, le parole: «art. 7, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7-bis»;

d) al comma 2 le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».

#### Art. 17.

##### *Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «finanziamento e riparto delle risorse ai beneficiari»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore di oltre il dieci per cento rispetto all'incentivo dell'annualità precedente.

1-ter. Nelle ipotesi di rinuncia ai sensi dell'art. 9, comma 3, nel caso in cui un soggetto istante non acceda agli incentivi ai sensi del combinato disposto degli articoli 12, comma 3, e 8, comma 3, e nel caso in cui le risorse stanziati ai sensi del combinato disposto degli art. 12, comma 4, e 8, comma 1, siano superiori a quelle dell'annualità precedente, non si applica la disposizione di cui al comma 2.»


#### Art. 18.

##### *Sostituzione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Concessione ed erogazione dell'incentivo*). — 1. L'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 11, comma 1. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 1-ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.»



## Art. 19.

*Sostituzione dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Rendicontazione e relativa documentazione*). — 1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale n. 7/2000.

2. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:

a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite relative alle attività realizzate nell'annualità precedente dai beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi di iniziative e attività;

b) la relazione riepilogativa delle attività svolte dai beneficiari di cui alla lettera a) nell'annualità precedente.

4. È altresì allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non già presentata.

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali.»

## Art. 20.

*Inserimento dell'art. 15-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. Dopo l'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (*Presentazione della rendicontazione*). — 1. La rendicontazione è predisposta e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on-line cui si accede dal sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte dal legale rappresentante del richiedente.

3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, pena la revoca del contributo. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis.

5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione.»

## Art. 21.

*Sostituzione dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Rideterminazione e revoca dell'incentivo*) — 1. Qualora dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'art. 15, comma 3, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il deficit, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Ai sensi dell'art. 32-*quinquies* della legge, qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'art. 15, comma 3, lettera b), eventualmente anche a seguito di nuova valutazione tecnica operata dalla commissione di valutazione di cui all'art. 7-*bis*, vengano riscontrate variazioni alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 6, comma 2, lettera d), e 11, comma 2, lettera b), da considerarsi come modifiche sostanziali, in quanto idonee a modificare *ex post* i punteggi numerici attribuiti in sede di valutazione, l'incentivo viene rideterminato nella misura che sarebbe risultata applicando i punteggi così modificati ed il beneficiario restituisce la quota di incentivo concesso in eccedenza. Se in tal modo si viene a determinare *ex post* un punteggio inferiore alle soglie minime di cui all'art. 8, comma 3, l'incentivo è revocato.

4. L'incentivo è altresì revocato nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti per la presentazione della rendicontazione;

c) accertamento, in ogni tempo, del mancato mantenimento dei requisiti di cui all'art. 16-*ter*.

5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.»

## Art. 22.

*Inserimento del Capo III-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. Dopo l'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, è inserito il Capo seguente:

«Capo III-bis (*Obblighi del beneficiario*)

Art. 16-bis (*Obblighi del beneficiario*). — 1. I beneficiari sono tenuti a:

a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 3;

b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

c) avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 4, comma 4;

d) mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata del triennio, ai sensi dell'art. 4;


e) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;

f) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'art. 15-*bis*, comma 3;

g) consentire e agevolare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art. 16-*quater*;

h) apporre il logo della Regione su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa progettuale, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria;

i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, *newsletter*, comunicazioni digitali e via web e *social media*, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale;



j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge n. 124/2017.

Art. 16-ter (Mantenimento dei requisiti di ammissibilità). — 1. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4 è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposta e presentata al Servizio, contestualmente alla presentazione della rendicontazione di cui all'art. 15, con le modalità e i termini di cui all'art. 15-bis. La dichiarazione, riferita all'anno precedente, si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Il mancato invio della dichiarazione di cui al comma 1 comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il Servizio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio.

Art. 16-quater (Ispezioni e controlli). — 1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.»

#### Art. 23.

##### *Sostituzione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. L'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Spese ammissibili). — 1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

a) spese di personale: retribuzione lorda del personale artistico, tecnico e amministrativo del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto o al programma di iniziative e attività della mediateca, assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo;

b) spese di ospitalità: compensi lordi, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario, e spese di viaggio, di vitto e di alloggio a favore di soggetti coinvolti in iniziative e attività della mediateca, quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, produttori, sceneggiatori, membri del cast tecnico, relatori, studiosi e artisti;

c) spese di produzione: spese per l'acquisto di beni strumentali, necessari al progetto o al programma di iniziative e attività della mediateca; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, necessari al progetto o al programma di iniziative e attività della mediateca, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto o il programma di iniziative e attività della mediateca; spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (*service*); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento (*altri service*), spese a favore di soggetti co-organizzatori;

d) spese di pubblicità, di promozione e di rappresentanza: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione; spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali;

e) spese per la gestione di spazi: spese per la locazione di immobili utilizzati per il progetto o il programma di iniziative e attività della mediateca; spese per la manutenzione, per le utenze, per l'assicurazione e per la pulizia degli immobili;

f) spese per premi, anche in denaro;

g) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione, in particolare commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche; spese relative agli automezzi intestati all'associazione, spese assicurative per responsabilità civile.

2. Le spese generali di funzionamento di cui al comma 1, lettera g), sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui al comma 1, lettere c), d) e g), sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.»

#### Art. 24.

##### *Modifica all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. Al comma 5 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «esclusivamente pranzo e cena» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente colazione, pranzo e cena».

#### Art. 25.

##### *Abrogazione dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, è abrogato.

#### Art. 26.

##### *Disposizione transitoria*

1. Per la terza annualità del triennio 2019-2021 le domande di incentivo sono presentate nei termini fissati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport).

#### Art. 27.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

21R00039



## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2020, n. 91.

**Rimborso spese per l'esercizio del mandato dei consiglieri regionali e riduzione del trattamento economico in caso di emergenze epidemiologiche. Modifiche alla l.r. 3/2009.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 114 dell'11 novembre 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 9, comma 7, dello statuto;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale);

Considerato quanto segue:

1. Il perdurare dell'emergenza epidemiologica causata dal COVID-19 ha imposto nuove considerazioni in merito alla vigente disciplina del trattamento economico dei consiglieri regionali, in particolare per quanto riguarda la corresponsione della quota variabile del rimborso spese per l'esercizio del mandato prevista dall'art. 6-bis, comma 2, della legge regionale n. 3/2009;

2. Si prevede quindi in termini generali che, a fronte di emergenze epidemiologiche, quale quella attuale causata dal COVID-19, non venga corrisposta ai consiglieri regionali la quota variabile mensile del rimborso spese qualora, per la tutela della salute di consiglieri stessi e personale del Consiglio regionale, sia stabilita, per un periodo superiore ai quindici giorni nel mese solare, la chiusura della sede del Consiglio regionale, ovvero sia disposta la convocazione in modalità telematica di quest'ultimo, del suo Ufficio di Presidenza, della Conferenza di programmazione dei lavori e delle commissioni consiliari; in tali ipotesi è infatti assente lo spostamento territoriale per tutti i consiglieri regionali componenti gli organi citati;

3. La quota variabile mensile del rimborso spese è comunque corrisposta in caso di convocazione contemporaneamente in presenza e telematica degli organi citati al punto 2, ai fini della riduzione della partecipazione in presenza alle sedute per motivi di sicurezza sanitaria;

4. Appare necessario prevedere anche che, a fronte di emergenze epidemiologiche e in casi certificati, il presidente del Consiglio regionale possa autorizzare singoli

consiglieri regionali a partecipare in via telematica ai lavori del Consiglio regionale, dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza di programmazione dei lavori e delle commissioni consiliari; in tale caso non viene corrisposta ai singoli interessati la quota variabile mensile del rimborso spese;

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Riduzione del trattamento economico dei consiglieri in caso di emergenze epidemiologiche. Inserimento dell'art. 7-bis nella legge regionale n. 3/2009.*

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale), è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (*Riduzione del rimborso spese dei consiglieri in caso di emergenze epidemiologiche*). — 1. Ai consiglieri regionali non è corrisposta la quota variabile mensile del rimborso spese per l'esercizio del mandato prevista dall'art. 6-bis, commi 2 e 4, qualora si verifichi uno dei seguenti casi relativi ad esigenze di tutela della salute a fronte di emergenze epidemiologiche:

a) chiusura della sede del Consiglio regionale per un periodo superiore a quindici giorni nel mese solare;

b) convocazione in modalità telematica, per un periodo superiore a quindici giorni nel mese solare, di tutti i seguenti organi: Consiglio regionale, Ufficio di Presidenza, Conferenza di programmazione dei lavori e commissioni consiliari; tale disposizione non si applica in caso di convocazione contemporaneamente in presenza e telematica, ai fini della riduzione della partecipazione in presenza alle sedute e riunioni per motivi di sicurezza sanitaria.

2. In caso di assenza alle sedute telematiche si applica l'art. 7, comma 3.

3. A fini della tutela della salute in relazione a emergenze epidemiologiche e in casi certificati, il presidente del Consiglio regionale può autorizzare singoli consiglieri a partecipare in modalità telematica ai lavori del Consiglio regionale, dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza di programmazione dei lavori e delle commissioni consiliari. In tale caso, qualora l'autorizzazione sia concessa per un periodo superiore a quindici giorni, si applicano i commi 1 e 2.»

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 novembre 2020

GIANI

(*Omissis*).

21R00030



LEGGE REGIONALE 10 novembre 2020, n. 92.

**Disposizioni concernenti il trattamento economico dei consiglieri regionali. Modifiche alla l.r. 3/2009 e alla l.r. 91/2020.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 116 del 13 novembre 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 9, comma 7, dello statuto;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge regionale 3 novembre 2020, n. 91 (Rimborso spese per l'esercizio del mandato dei consiglieri regionali e riduzione del trattamento economico in caso di emergenze epidemiologiche. Modifiche alla legge regionale n. 3/2009);

Considerato quanto segue:

1. Il decreto-legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011 e il decreto-legge n. 174/2012 hanno inciso sull'ordinamento delle regioni stabilendo principi e criteri omogenei di contenimento della spesa in riferimento al personale politico regionale; il decreto-legge n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012 ha condizionato l'erogazione di gran parte dei trasferimenti erariali a favore delle regioni all'attuazione di detti criteri, nonché a numerosi altri adempimenti sempre ispirati al contenimento delle spese;

2. In applicazione dei principi dettati dalla legislazione statale ai fini della riduzione dei costi della politica regionale, la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale) è stata a suo tempo già modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 85 (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 «Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale»);

3. Sempre al fine di concorrere alla realizzazione all'obiettivo limitare la spesa per il funzionamento degli organi politici, si interviene nuovamente sulla disciplina regionale relativa all'indennità di funzione e al rimborso spese per l'esercizio del mandato riducendo la spesa connessa ad alcune ulteriori funzioni attribuite ai consiglieri regionali;

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Indennità di funzione. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 3/2009*

1. L'art. 5 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale), è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Indennità di funzione*). — 1. Ai titolari dell'indennità di carica di cui all'art. 3 che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta, un'indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati alla data del 1° dicembre 2011:

- a) presidente del Consiglio e presidente della giunta: 25 per cento;
- b) vicepresidente del Consiglio e componente della giunta: 15 per cento;
- c) consigliere segretario del Consiglio, portavoce dell'opposizione e presidente di gruppo consiliare: 10 per cento;
- d) vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri: 5 per cento;
- e) presidente di commissione: 8 per cento;
- f) vicepresidente e consigliere segretario di commissione: 4 per cento.

2. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al soggetto che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.».

Art. 2.

*Rimborso spese per l'esercizio del mandato. Modifiche all'art. 6-bis della legge regionale n. 3/2009*

1. Il comma 3 dell'art. 6-bis della legge regionale n. 3/2009 è sostituito dal seguente:

«3. La quota fissa di cui al comma 2, è così determinata:

- a) componente della giunta: euro 2.523,00;
- b) vicepresidente del Consiglio: euro 2.203,00;
- c) consigliere segretario del Consiglio e portavoce dell'opposizione: euro 2.140,00;
- d) presidente di gruppo consiliare: euro 2.110,00;
- e) vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri: euro 1.988,00;
- d) presidente di commissione: euro 2.079,00;



e) vicepresidente e segretario di commissione: euro 1.977,00;

f) consigliere: euro 1.925,00.».

#### Art. 3.

*Riduzione del trattamento economico dei consiglieri in caso di emergenze epidemiologiche. Modifiche all'art. 7-bis della legge regionale n. 3/2009.*

1. Dopo il comma 1, dell'art. 7-bis della legge regionale n. 3/2009, è inserito il seguente:

«1-bis. In caso di partecipazione alle sedute del Consiglio regionale di cui al comma 1, lettera b), secondo periodo, ai consiglieri che si collegano da remoto dall'esterno dei locali del Consiglio regionale si applica una riduzione del 5 per cento alla quota variabile di cui all'art. 6-bis, comma 4.».

#### Art. 4.

*Riduzione del trattamento economico dei consiglieri in caso di emergenze epidemiologiche. Modifiche al preambolo della legge regionale n. 91/2020.*

1. Dopo il punto 3 del preambolo della legge regionale 3 novembre 2020, n. 91 (Rimborso spese per l'esercizio del mandato dei consiglieri regionali e riduzione del trattamento economico in caso di emergenze epidemiologiche. Modifiche alla legge regionale n. 3/2009), è inserito il seguente:

«3-bis “sempre al fine di concorrere alla realizzazione dell'obiettivo di limitare la spesa per il funzionamento degli organi politici, si interviene nuovamente sulla legge regionale n. 3/2009 prevedendo una riduzione della quota variabile mensile del rimborso spese ai consiglieri che si collegano da remoto dall'esterno dei locali del Consiglio regionale, nel caso di convocazione delle sedute del Consiglio regionale contemporaneamente in presenza e telematica, anche ai fini della riduzione della partecipazione in presenza per motivi di sicurezza sanitaria;”».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 novembre 2020

GIANI

(Omissis).

21R00031

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 agosto 2020, n. 87/R.

**Modifica al regolamento 24 luglio 2018, n. 39/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio).**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 83 del 14 agosto 2020)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E M A N A

il seguente regolamento:

(Omissis);

Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Visto il decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967) ed, in particolare, l'art. 9;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e, in particolare, l'art. 216;


Visto il regolamento 24 luglio 2018, n. 39/R (Regolamento di attuazione dell'art. 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio» in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 25 giugno 2020;

Visto il parere della struttura regionale competente di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della giunta regionale 13 luglio 2020, n. 862, che ha approvato la proposta di modifica al regolamento 24 luglio 2018, n. 39/R (Regolamento di attuazione dell'art. 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio) al fine dell'acquisizione dei pareri previsti dagli articoli 42 e 66 dello statuto regionale;

Visto il parere favorevole della IV Commissione consiliare, espresso nella seduta del 22 luglio 2020, ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello statuto regionale;



Visto l'ulteriore parere della struttura competente di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della giunta regionale 3 agosto 2020, n. 1107;

Considerato quanto segue:

1. l'art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 prescrive per i nuovi edifici ricadenti fuori dalla zona A) la distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

2. secondo consolidata giurisprudenza, poiché lo scopo perseguito dal legislatore è quello di evitare intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, le distanze tra fabbricati di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968 non si misurano in modo radiale ma in modo lineare ed ortogonale e la relativa disciplina non trova pertanto applicazione quando i fabbricati sono disposti ad angolo e non hanno fra loro pareti contrastanti perché ciò che rileva è la distanza fra opposte pareti;

3. il regolamento regionale 39/R/2018, in recepimento del «Quadro delle definizioni uniformi» di cui all'Intesa del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo, contiene una definizione del parametro «distanza» che impone un metodo radiale di misurazione delle distanze;

4. a seguito di specifico quesito formulato dal settore pianificazione del territorio della regione, l'ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha affermato che le disposizioni di cui al punto precedente non possono aver l'effetto di derogare l'art. 9 del decreto ministeriale n. 1444/1968 in tema di misurazione delle distanze tra pareti finestrate e che conseguentemente «è prevedibile che la giurisprudenza ordinaria e amministrativa continuerà a seguire l'interpretazione (...) secondo cui, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al predetto art. 9 in materia di distanze tra pareti finestrate, le dette distanze si misurano non in modo radiale ma in modo lineare»;

5. al fine di dare una corretta ed univoca indicazione a tutti i comuni, è necessario integrare l'art. 40 del regolamento regionale 39/R/2018 con l'inserimento di un nuovo comma che chiarisca che il rispetto della distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui all'art. 9 del decreto ministeriale n. 1444/1968 è assicurato misurando la distanza perpendicolarmente alle pareti stesse;

SI APPROVA  
il presente regolamento:

Art. 1.

*Precisazioni in ordine alla modalità di misurazione delle distanze. Modifiche all'art. 40 del regolamento emanato con d.p.g.r. 39/R/2018.*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 40 del regolamento emanato con d.p.g.r. 39/R/2018 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini del rispetto della distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui all'art. 9 del decreto ministeriale n. 1444/1968 la misurazione è effettuata perpendicolarmente alle pareti stesse, utilizzando il metodo lineare.».

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 12 agosto 2020

ROSSI

21R00026

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 agosto 2020, n. 88/R.

**Regolamento di attuazione dell'articolo 141 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente l'elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione di inizio lavori asseverata.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 83 del 14 agosto 2020)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

*(Omissis).*

Visto l'art. 117, comma 6 della Costituzione;


Visto l'art. 42 e l'art. 66 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ed, in particolare, l'art. 141, commi 1 e 1-bis;

Visto il regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 luglio 2018, n. 39 (Regolamento di attuazione dell'art. 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio» in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio);

Visto l'art. 5, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);



Visto l'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);

Vista la deliberazione di Giunta regionale 25 settembre 2017, n. 1031 (Adempimenti conseguenti all'Accordo tra Governo, regioni ed enti locali del 6 luglio 2017 «Reperitorio atti n. 77 Conferenza unificata» e alla deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2017, n. 646. Approvazione dei moduli unici regionali per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate e approvazione dei moduli unici regionali definitivi in materia edilizia) e i successivi decreti dirigenziali di aggiornamento n. 16086/2017, n. 13366/2019, n. 999/2020 e n. 2434/2020;

Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta dell'11 giugno 2020;

Visto il parere favorevole della struttura regionale competente di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 15 giugno 2020, n. 716 di adozione dello schema di regolamento, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto regionale;

Visto il parere favorevole della quarta Commissione consiliare, espresso nella seduta del 29 luglio 2020, ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana con l'osservazione all'art. 5, comma 3 del Regolamento, di valutare la possibilità di sostituire le parole «d'intesa con il tecnico comunale» con le parole «sentito il tecnico comunale»;

Visto l'ulteriore parere della struttura competente di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2020, n. 1108;

Considerato quanto segue:

1. ai fini della individuazione della documentazione obbligatoria da presentare allo sportello unico ai fini della richiesta di permesso di costruire, SCIA o CILA è necessario fare riferimento alla modulistica unica regionale approvata con la deliberazione della Giunta regionale 1031/2017 ed, in particolare, alla sezione «Quadro riepilogativo della documentazione» contenuta in ciascun modulo;

2. ai fini dell'individuazione della documentazione da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA o alla CILA per gli interventi da eseguire in zone soggette a tutela paesaggistica, si rinvia a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 che individua in modo esaustivo la documentazione tecnica da allegare all'istanza di autorizzazione paesaggistica;

3. in osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 124/2015, nonché ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto legislativo n. 126/2016, è necessario tenere conto che non è consentito ai comuni richiedere documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nella modulistica unica regionale e richiamati nel presente regolamento oppure documenti già in possesso della pubblica amministrazione;

4. è necessario definire quali sono gli elaborati progettuali, costituenti il progetto architettonico, da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA o alla CILA, specificandone il carattere obbligatorio in funzione delle diverse categorie di intervento edilizio; tali elaborati sono indicati nel «Quadro riepilogativo della documentazione» della modulistica unica regionale del permesso di costruire e della SCIA come «Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi comprensivi di eventuale relazione descrittiva» e «Documentazione fotografica dello stato di fatto» e nella modulistica della CILA come «Elaborati grafici dello stato di fatto e progetto comprensivi di eventuale relazione descrittiva»;

5. è opportuno che il tecnico incaricato della progettazione abbia la possibilità di valutare con il tecnico comunale l'adeguatezza dei contenuti degli elaborati progettuali ed il grado di dettaglio necessario degli stessi, in funzione della effettiva entità e complessità delle opere da realizzare;

6. in accoglimento di quanto espresso dalla quarta Commissione consiliare con il parere positivo reso nella seduta del 29 luglio 2020, con riferimento al punto precedente si è proceduto a modificare il comma 3 dell'art. 5 nel senso che il progettista valuti gli elementi indicati, «sentito» il tecnico comunale, anziché «d'intesa» con il medesimo;

SI APPROVA  
il presente regolamento:

### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI


#### Art. 1.

#### Oggetto del regolamento

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 141 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento elenca la documentazione da trasmettere, per via telematica, allo sportello unico ai fini della richiesta di permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), nonché le relative varianti, sulla base della modulistica unica approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1031/2017 e successivi aggiornamenti.

2. In relazione alle istanze, segnalazioni e comunicazioni di cui al comma 1, il presente regolamento stabilisce l'elenco degli elaborati progettuali, costituenti il progetto architettonico, da allegare per ogni tipo di opera e di intervento e ne definisce le modalità di redazione ai fini dell'invio telematico.

3. L'allegato 1 del presente regolamento è costituito da una tabella che indica in modo sintetico, per ogni tipo di opera e di intervento, gli elaborati progettuali da presentare allo sportello unico unitamente alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA e alla CILA, specificando quali sono gli elaborati obbligatori e quali invece gli elaborati che devono essere presentati solo se pertinenti e necessari rispetto allo specifico intervento da realizzare.



4. Nel caso di interventi ricadenti in zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 134 e 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), per la definizione dei contenuti e dei criteri di redazione della relazione paesaggistica che correda l'istanza di autorizzazione paesaggistica si fa riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

## Capo II

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA TRASMETTERE  
UNITAMENTE ALLE ISTANZE

### Art. 2.

#### *Interventi soggetti a permesso di costruire*

1. Per gli interventi soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014, la documentazione da trasmettere allo sportello unico è la seguente:

a) domanda da parte del proprietario o dell'avente titolo su modulo unico regionale, con allegati:

- 1) indicazione dei soggetti coinvolti su apposito modulo unico regionale;
- 2) ricevuta di versamento dei diritti di segreteria;
- 3) attestazione del versamento dell'imposta di bollo (estremi del codice identificativo della marca da bollo o identificativo della ricevuta di pagamento);

b) relazione tecnica di asseverazione del progettista abilitato su modulo unico regionale, con allegati:

- 1) elaborati progettuali esplicativi dell'intervento da realizzare, redatti secondo le indicazioni fornite all'art. 5;
- 2) documentazione fotografica dello stato di fatto, secondo le indicazioni fornite all'art. 7;

c) eventuale ulteriore documentazione necessaria per la valutazione del progetto e l'esecuzione dell'intervento edilizio, prevista nella modulistica unica regionale approvata con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 1.

2. La documentazione di cui al comma 1 è presentata anche nel caso di interventi per i quali è richiesto il permesso di costruire in alternativa alla SCIA ai sensi dell'art. 135, comma 5 della legge regionale n. 65/2014.

### Art. 3.

#### *Interventi soggetti a SCIA*

1. Per gli interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014, la documentazione da trasmettere allo sportello unico è la seguente:

a) segnalazione certificata di inizio attività da parte del proprietario o dell'avente titolo su modulo unico regionale, con allegati:

- 1) indicazione dei soggetti coinvolti su apposito modulo unico regionale;
- 2) ricevuta di versamento dei diritti di segreteria;

b) relazione tecnica di asseverazione del progettista abilitato su modulo unico regionale, con allegati:

1) elaborati progettuali esplicativi dell'intervento da realizzare, redatti secondo le indicazioni fornite all'art. 5;

2) documentazione fotografica dello stato di fatto, secondo le indicazioni fornite all'art. 7;

c) eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'esecuzione dell'intervento edilizio, prevista nella modulistica unica regionale approvata con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 1.

2. La documentazione di cui al comma 1 è presentata anche nel caso di interventi realizzati mediante SCIA in alternativa al permesso di costruire ai sensi dell'art. 134, comma 2 della legge regionale n. 65/2014.

### Art. 4.

#### *Interventi soggetti a CILA*

1. Per gli interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 136, comma 4 della legge regionale n. 65/2014, la documentazione da trasmettere allo sportello unico è la seguente:

a) comunicazione dell'interessato su modulo unico regionale comprensiva delle dichiarazioni del progettista, con allegati:

- 1) indicazione dei soggetti coinvolti su apposito modulo unico regionale;
- 2) elaborati progettuali esplicativi dell'intervento da realizzare, redatti secondo le indicazioni fornite all'art. 5;

b) eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'esecuzione dell'intervento edilizio, prevista nella modulistica unica regionale approvata con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 1.

## Capo III

ELABORATI PROGETTUALI E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

### Art. 5.

#### *Elaborati progettuali*

1. Gli elaborati progettuali relativi all'intervento da realizzare, costituenti allegato alla relazione tecnica di asseverazione del progettista abilitato in caso di permesso di costruire e SCIA o alla comunicazione in caso di CILA, garantiscono la completa illustrazione del progetto e della effettiva consistenza dei lavori da realizzare e contengono tutte le informazioni necessarie per consentire la verifica della conformità del progetto alla vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica. Essi sono i seguenti:

a) relazione tecnica di progetto, con i contenuti di cui all'art. 6;

b) individuazione dell'area interessata dall'intervento su estratto di mappa catastale, in copia aggiornata, o su estratto della cartografia dello strumento della pianificazione urbanistica, o su estratto della carta tecnica regionale;



c) planimetria generale dell'area interessata dall'intervento o dell'area di pertinenza dell'organismo edilizio o del manufatto edilizio oggetto di intervento, in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:500, nel rispetto di quanto specificato al comma 3;

d) elaborato contenente schemi grafici esemplificativi e calcoli analitici, con la dimostrazione del rispetto dei parametri previsti dalla vigente disciplina urbanistico-edilizia;

e) piante quotate di ciascun piano dell'organismo edilizio o del manufatto edilizio interessato dall'intervento, nella scala minima 1:100, compresi gli eventuali piani parzialmente o totalmente interrati e la copertura, nel rispetto di quanto specificato al comma 3;

f) sezioni verticali quotate dell'organismo edilizio o del manufatto edilizio, nella stessa scala delle piante; le sezioni, in numero adeguato sufficiente a fornire una rappresentazione altimetrica completa dell'organismo edilizio o del manufatto edilizio, sono eseguite nei punti più significativi dell'opera, nel rispetto di quanto specificato al comma 3;

g) prospetti delle facciate dell'organismo edilizio o del manufatto edilizio, nella scala minima 1:100, con tutti gli elementi identificativi dell'intervento e con la indicazione delle quote e dell'altezza del fronte (HF), se necessario per la valutazione dell'intervento, nel rispetto di quanto specificato al comma 3; qualora l'organismo edilizio o il manufatto edilizio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono almeno le linee e i contorni di quelli adiacenti, allo scopo di valutare correttamente allineamenti e dislivelli;

h) particolari architettonici e decorativi, in scala adeguata, se significativi per la valutazione dell'intervento;

i) schema dell'impianto di raccolta e smaltimento dei reflui in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:500, in cui si evidenzia il distinto percorso delle acque di rifiuto, distinte in acque nere, chiare saponose e meteoriche, il loro trattamento e lo smaltimento finale.

2. Alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA e alla CILA sono allegati gli elaborati progettuali individuati nell'allegato 1 del presente regolamento come «obbligatori» in funzione del tipo di intervento edilizio. Sono altresì allegati, se pertinenti rispetto allo specifico intervento da realizzare e necessari alla compiuta rappresentazione ed illustrazione dell'intervento stesso e alla verifica di conformità urbanistico-edilizia, gli elaborati progettuali di cui al medesimo allegato 1 da produrre solo se significativi in funzione dello specifico intervento.

3. In funzione della effettiva entità e complessità delle opere da realizzare, il progettista, sentito il tecnico comunale, adegua e proporziona la produzione, l'estensione ed il dettaglio degli elaborati progettuali di cui al comma 1.

4. Gli elaborati progettuali di cui al comma 1, lettere c), e), f) e g) ove necessario, sono prodotti nello stato precedente l'intervento, nello stato di progetto e nello stato sovrapposto.

5. Nel caso di titoli in variante, sono prodotti, se significativi al fine della valutazione del progetto, appositi elaborati dello stato sovrapposto che mettano a confronto la previsione in variante sia con la precedente soluzione progettuale, sia con lo stato antecedente ai lavori.

6. Tutti gli elaborati progettuali sono muniti di apposita mascherina per l'univoca definizione del loro contenuto e della scala di rappresentazione.

#### Art. 6.

##### *Relazione tecnica di progetto*

1. La relazione tecnica di progetto illustra l'intervento in progetto, anche in riferimento ai presupposti di fattibilità di quest'ultimo in relazione ai vincoli insistenti sull'area o sull'organismo edilizio o sul manufatto edilizio, alle norme incidenti sull'attività urbanistico-edilizia, alla disciplina dello strumento di pianificazione urbanistica vigente e di quello eventualmente adottato e del regolamento edilizio comunale.

2. Oltre a quanto indicato al comma 1, la relazione tecnica di progetto contiene informazioni, da produrre in funzione della compiuta descrizione dello specifico intervento in progetto, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: elementi strutturali, qualità dei materiali, finiture; requisiti igienico sanitari, quali altezze e superfici minime dei locali, impianto di riscaldamento, illuminazione, aerazione naturale o meccanica, aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni; approvvigionamento idrico, raccolta e smaltimento dei reflui; caratteristiche, dimensionamento e aerazione delle autorimesse; sistemazione delle aree scoperte; ogni altro elemento che il progettista ritenga utile al fine di agevolare la valutazione del progetto.

3. Nel caso di intervento su organismo edilizio o manufatto edilizio esistente, la relazione tecnica di progetto contiene la descrizione dello stesso, delle sue caratteristiche architettoniche e strutturali e del suo stato di conservazione.


4. Nel caso di immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo o comunque definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali o dal regolamento edilizio, la relazione tecnica di progetto include altresì i contenuti di cui all'art. 138, comma 1 della legge regionale n. 65/2014.

5. Nei casi in cui la disciplina comunale preveda criteri di progettazione che tengano conto del contesto territoriale e dei valori in esso riconosciuti, la relazione tecnica di progetto documenta anche tali valori.

#### Art. 7.

##### *Documentazione fotografica*

1. La documentazione fotografica, generale e di dettaglio, da allegare alla relazione tecnica di asseverazione del progettista abilitato per gli interventi soggetti a



permesso di costruire e a SCIA, documenta lo stato di fatto del sito o dell'organismo edilizio o manufatto edilizio interessato dall'intervento, nonché eventualmente di quelli contermini, attraverso fotografie significative in relazione all'intervento in progetto.

2. La documentazione fotografica è corredata, qualora utile alla comprensione del progetto, di indicazione dei punti di ripresa fotografica.

Art. 8.

*Disposizioni finali*

1. Con decreto del dirigente regionale competente sono definite le modalità di redazione e presentazione telematica della documentazione oggetto del presente regolamento.

2. Il presente regolamento si applica alle richieste di permesso di costruire e alle SCIA, nonché alle relative varianti, e alle CILA presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 12 agosto 2020

ROSSI

*(Omissis).*

21R00027

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 agosto 2020, n. 89/R.

**Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 83 del 14 agosto 2020)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

*Omissis*

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 118, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 «Disposizioni in materia di energia»);

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);

Vista la legge regionale 27 giugno 1997 n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2019 n. 7 (Disposizioni in materia di geotermia, Modifiche alla legge regionale n. 45/1997);

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019 n. 80 (Legge di stabilità per l'anno 2020);

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2012, n. 54/R «Regolamento di attuazione dell'art. 136 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012)»;

Visto il regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 9 luglio 2020;


Visto il parere favorevole della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta Regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2020, n. 876 (Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 «Norme in materia di risorse energetiche». Modalità di ripartizione e destinazione delle risorse derivanti dai canoni e dai contributi geotermici - Approvazione ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto) di adozione dello schema di regolamento, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto regionale;

Visto il parere della IV Commissione consiliare «Territorio, ambiente, mobilità e infrastrutture», espresso nella seduta del 22 luglio 2020, positivo con la seguente osservazione: «- all'art. 2, comma 4, vengono stabiliti gli elementi prioritari dei progetti a cui sono destinate le risorse. Su questo punto, non appare chiaro in quale modo si espliciti tale "priorità". Si invita la Giunta regionale a valutare una migliore declinazione del concetto di "priorità" con particolare attenzione allo sviluppo della filiera produttiva e delle tematiche occupazionali»;

Visto l'ulteriore parere favorevole della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19, luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2020, n. 1111.



Considerato quanto segue:

1. l'art. 16, ai commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 22/2010 stabilisce che i titolari di permesso di ricerca e di concessione di coltivazione devono corrispondere all'autorità competente un canone annuo anticipato per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area di permesso e di concessione;

2. l'art. 16, comma 4 del decreto legislativo n. 22/2010 stabilisce che, in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano risorse geotermiche, sono dovuti dai concessionari ulteriori contributi rapportati ai kilowattora di energia elettrica prodotta;

3. lo stesso art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2010 stabilisce che, in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano risorse geotermiche, i contributi versati dai concessionari di dette risorse spettano:

a) per una parte, direttamente ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato;

b) per altra parte, alla regione;

4. il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (Cosvig) s.c.r.l. è una società costituita da enti locali delle aree geotermiche della Toscana con la finalità di promuovere iniziative di sviluppo socio-economico delle aree geotermiche medesime;

5. l'art. 4 della legge regionale n. 80/2019 ha modificato l'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 45/1997, stabilendo che le risorse derivanti dai canoni geotermici nonché le risorse derivanti dai contributi geotermici spettanti alla regione siano destinati annualmente:

a) per una quota fino al settanta per cento, alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 16, comma 9, del decreto legislativo n. 22/2010, assegnandole al Cosvig s.c.r.l.;

b) per una quota non superiore al trenta per cento, a copertura dell'attività annuale di monitoraggio della qualità dell'aria delle aree geotermiche svolta dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT) in base al piano delle attività di cui all'art. 16 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT») e dell'attività di gestione delle risorse stesse svolta dal Cosvig s.c.r.l.;

6. l'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 45/1997 rinvia ad un regolamento per la disciplina di dettaglio dei criteri e delle modalità a cui Cosvig s.c.r.l. e gli enti locali si attengono nella destinazione e nella riscossione delle risorse di cui al precedente punto a);

7. l'art. 16, comma 10, del decreto legislativo n. 22/2010 fa salvi gli accordi già sottoscritti tra le regioni e gli operatori, per i quali l'entità dei contributi di riferimento resta quella già in vigore alla data di sottoscrizione degli accordi stessi.

8. la regione ha promosso negli anni la sottoscrizione di protocolli d'intesa ed accordi, tra il Cosvig ed i comuni delle aree geotermiche allo scopo di favorire un'attività di sfruttamento di tale energia compatibile con gli obiettivi previsti dalla pianificazione territoriale, dalla programmazione ambientale ed energetica regionale, nel rispetto della vocazione socio-economica dei territori interessati;

9. in particolare, il protocollo di intesa denominato «Accordo generale sulla geotermia» stipulato tra la regione, Enel S.p.A., quindici comuni delle aree geotermiche, cinque comunità montane e tre province, sottoscritto in data 20 dicembre 2007, ha stabilito l'erogazione di ulteriori contributi connessi allo svolgimento dell'attività geotermoelettrica;

10. attraverso l'accordo generale sulla geotermia è attribuito al Cosvig s.c.r.l. il compito di gestire la somma del fondo geotermico, di cui all'art. 16, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 22/2010, a favore dei comuni firmatari del protocollo;

11. è necessario prevedere che Cosvig s.c.r.l. corrisponda ai comuni delle aree geotermiche le risorse di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 45/1997, anche nel caso in cui tali comuni non siano soci del Cosvig s.c.r.l.;

12. è opportuno accogliere l'osservazione formulata dalla IV Commissione consiliare nel parere espresso ai sensi dell'art. 42 dello Statuto regionale, provvedendo, conseguentemente a modificare l'art. 2, comma 3, del Regolamento;

13. in accoglimento dell'osservazione della IV Commissione consiliare è necessario eliminare il riferimento ai criteri di priorità dei progetti e stabilire, invece, che i progetti elaborati dai comuni per beneficiare delle risorse geotermiche debbano dimostrare di avere le caratteristiche - indicate dall'art. 2, comma 4, del Regolamento - di immediata cantierabilità, di utilizzo delle fonti rinnovabili e di promozione dello sviluppo economico e produttivo delle aree geotermiche.


SI APPROVA

il presente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), il presente regolamento definisce le modalità e i criteri a cui gli enti locali delle aree geotermiche e il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l. (da ora in poi, indicato come «Cosvig s.c.r.l.») si attengono nella destinazione delle risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'art. 16, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) nonché dei contributi geotermici di cui all'art. 16, comma 4, lettera b), del medesimo decreto.



## Art. 2.

*Modalità di ripartizione e destinazione delle risorse.  
Finalità e caratteristiche dei progetti*

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 45/1997, le risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'art. 16, commi 1, 2 e 3, nonché dai contributi geotermici di cui all'art. 16, comma 4, lettera *b*), del decreto legislativo n. 22/2010 sono destinate annualmente, con deliberazione di Giunta regionale:

*a*) per una quota fino al settanta per cento, alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 16, comma 9, del decreto legislativo n. 22/2010, assegnandole al Cosvig s.c.r.l.;

*b*) per una quota non superiore al trenta per cento, a copertura dell'attività annuale di monitoraggio della qualità dell'aria delle aree geotermiche svolta dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT) in base al piano delle attività di cui all'art. 16 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT») e dell'attività di gestione delle risorse stesse svolta dal Cosvig s.c.r.l.

2. Rientrano nella quota assegnata a Cosvig s.c.r.l. anche i canoni e i contributi destinati ai comuni che non sono soci di Cosvig s.c.r.l.. In tal caso, Cosvig s.c.r.l. provvede a trasferire le risorse spettanti a tali comuni.

3. Le risorse di cui al comma 1, lettera *a*), sono destinate a progetti aventi la finalità di:

*a*) realizzare o innovare, al fine di una loro maggiore efficienza energetica, impianti di teleriscaldamento;

*b*) aumentare l'efficienza energetica degli immobili e degli impianti;

*c*) attrarre investimenti di operatori economici nei settori dell'ambiente o dell'energia, con particolare riferimento alle attività di recupero e bonifica, nonché a quelle di produzione di energia sostenibile ed efficienza energetica;

*d*) realizzare interventi, anche infrastrutturali, funzionali allo sviluppo sociale ed economico delle aree interessate.

4. Beneficiano delle risorse di cui al presente articolo:

*a*) i progetti integrati di area, che prevedano il coinvolgimento di almeno due comuni;

*b*) i progetti cantierabili;

*c*) i progetti per i quali è richiesta una minore intensità di aiuto;

*d*) i progetti specifici di produzione di energia mediante l'impiego di fonti di energia rinnovabile, con particolare riguardo e priorità ai teleriscaldamenti urbani a fluido geotermico, alla produzione di energia elettrica prodotta dal surriscaldamento del vapore geotermico con caldaie alimentate a biomassa e con priorità per quei progetti che prefigurano un sistema di rete sul territorio;

*e*) i progetti infrastrutturali comprendenti sia infrastrutture materiali che immateriali, ed anche interventi a favore di una edilizia eco-sostenibile pubblica e privata utilizzando il modello sperimentato con distretti energetici abitativi (DEA), di cui alla deliberazione di Giunta regionale 2 aprile 2007, n. 227 (Indirizzi e criteri per la realizzazione di Distretti Energetici Abitativi);

*f*) i progetti di sviluppo turistico, produttivo e commerciale con produzione e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile;

*g*) i progetti di sviluppo socio-economico e culturale.

## Art. 3.

*Monitoraggio*

La regione effettua, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, dandone atto mediante apposita deliberazione.

## Art. 4.

*Disposizioni finali*

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22/2010 ed alla legge regionale n. 45/1997.

## Art. 5.

*Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 ottobre 2012, n. 54/R (Regolamento di attuazione dell'art. 136 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 «Legge finanziaria per l'anno 2012»).

## Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Toscana (B.U.R.T.). Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.


Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 12 agosto 2020

ROSSI

21R00028



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 settembre 2020, n. 90/R.

**Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell'11 agosto 2020.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 93, del 17 settembre 2020)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

*(Omissis).*

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79/R (Regolamento di attuazione legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 «Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie: procedure e requisiti organizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento» in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie);

Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 28 maggio 2020;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 settembre 2020, n. 1224.

Considerato quanto segue:

1. Al fine di tenere conto dell'esperienza maturata negli anni di applicazione del regolamento, approvato con d.p.g.r. 79/R/2016, in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, è necessario apportare alcune modifiche al regolamento stesso, anche a seguito di alcune criticità di natura applicativa evidenziate dalle strutture sanitarie e dal gruppo tecnico regionale di verifica;

2. In attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 10 settembre 2018, n. 1001, con la quale è stata recepita l'intesa Stato-Regioni sulle scienze omiche si è reso necessario prevedere da parte delle strutture sanitarie, che erogano o intendono erogare prestazioni di genetica medica, la comunicazione delle tipologie di test o le eventuali variazioni al fine di consentire l'espressione del parere da parte del tavolo tecnico regionale costituito con la citata delibera;

3. È necessario, a fronte delle modifiche legislative intervenute in ambito nazionale, introdurre all'interno del sistema di autorizzazione e accreditamento toscano gli studi associati di altre professioni sanitarie e le società tra professionisti;

4. Si è proceduto all'abrogazione dell'art. 20, che disciplina l'attività libera degli studi medici ed odontoiatrici che effettuano solo visite o diagnostica strumentale non invasiva, allo scopo di consentire al sistema un maggiore controllo sia da parte regionale che da parte degli ordini professionali a tutela della salute pubblica, sia per mappare l'attività sanitaria esercitata in Toscana;

5. È necessario individuare un unico documento regionale quale il «Catalogo regionale», di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 29 luglio 2013, n. 638, come strumento di identificazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali che ha l'ulteriore valenza di creare un linguaggio comune tra gli erogatori pubblici e privati;

6. In coerenza con i principi del miglioramento continuo che richiedono l'individuazione in progresso di obiettivi per conseguire risultati migliori, l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato alle strutture sanitarie che raggiungono il 70 per cento, quale punteggio medio, del punteggio attribuito ai requisiti organizzativi di livello aziendale e ai requisiti dei diversi processi assistenziali;

7. Si apportano, infine, alcune modifiche ai requisiti di autorizzazione al fine di renderli più attinenti alle peculiarità delle strutture sanitarie;

8. Si rende necessario abrogare il DPGR n. 85/R dell'11 agosto 2020 che per errore materiale era stato pubblicato privo di una parte di allegato;


SI APPROVA  
il presente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. Il punto 10 del preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79/R (Regolamento di attuazione legge 5 agosto 2009, n. 51 «Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie: procedure e requisiti organizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento» in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie) è sostituito dal seguente:

«10. in coerenza con i principi del miglioramento continuo che richiedono l'individuazione in progresso di obiettivi per conseguire risultati migliori, l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato alle strutture sanitarie che raggiungono il 70 per cento, quale punteggio medio, del punteggio attribuito ai requisiti organizzativi di livello aziendale e ai requisiti dei diversi processi assistenziali; per i processi clinico assistenziali interaziendali, quali ad esempio le reti tempo dipendenti, la valutazione è riferita all'intero percorso.».



## Art. 2.

*Oggetto.*  
*Modifiche all'art. 1 del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. La lettera *j*) del comma 1 dell'art. 1 del d.p.g.r. del 79/R/2016 è abrogata.

## Art. 3.

*Modalità di individuazione dei processi assistenziali.*  
*Modifiche all'art. 3 del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. Il comma 3 dell'art. 3 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:

«3. Le strutture sanitarie definiscono l'elenco delle unità organizzative, di linea e di supporto, che concorrono al processo ed al relativo sottoprocesso e che sono interessate dai requisiti; tutte le unità organizzative partecipano ad almeno un processo o ad un suo sottoprocesso.»

## Art. 4.

*Requisiti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. Sostituzione dell'art. 4 del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. L'art. 4 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Requisiti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private*). - 1. Le strutture pubbliche e private che erogano le attività sanitarie nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a*), della l.r. 51/09, comprese le sedi di partenza per quelle che erogano assistenza a domicilio del paziente, sono tenute al rispetto dei requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi di cui all'allegato A al presente regolamento.»

## Art. 5.

*Adempimento a carico delle strutture sanitarie private.*  
*Modifiche all'art. 7 del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 7 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituita dalla seguente:

«*c*) le sostituzioni e le integrazioni del personale medico e non medico, operante nella struttura, con l'indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato;».

2. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 7 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituita dalla seguente:

«*e*) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica della società che comportano un subentro;».

3. Dopo la lettera *i*) del comma 1 dell'art. 7 del d.p.g.r. 79/R/2016 è inserita la seguente:

«*i-bis*) le variazioni per le tipologie di test genetici che la struttura intende erogare;».

4. Dopo la lettera *i-bis*) del comma 1 dell'art. 7 del d.p.g.r. 79/R/2016 è aggiunta la seguente:

«*i-ter*) l'orario di apertura della struttura.».

5. Dopo la lettera *b*) del comma 2 dell'art. 7 del d.p.g.r. 79/R/2016 è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) trasmettere il contratto di lavoro del direttore sanitario.».

## Art. 6.

*Compiti del direttore sanitario o tecnico.*  
*Modifiche all'art. 8 del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 del d.p.g.r. 79/R/2016 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Per attività di cui all'art. 11 comma 2 l.r. 51/09 si intende l'aver svolto, attività formalmente documentata, per almeno cinque anni con diretta attribuzione di responsabilità delle risorse umane e strumentali. Tale attività può concretizzarsi nell'aver svolto attività di direttore sanitario, vice direttore sanitario con delega diretta, anche temporanea, direttore di presidio ospedaliero e direttore di una struttura semplice o complessa con funzioni di gestione e organizzazione tecnico sanitaria.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 8 del d.p.g.r. 79/R/2016 è inserito il seguente:

«*4-bis*. le strutture sanitarie polispecialistiche qualora sussista un ambulatorio odontoiatrico ove il direttore sanitario non sia dotato dei requisiti richiesti per l'esercizio della attività di odontoiatria devono dotarsi di un direttore sanitario che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; il direttore sanitario svolge la propria funzione in una sola struttura.».

## Art. 7.

*Impegno orario ed incompatibilità del direttore sanitario o tecnico. Modifiche all'art. 9 del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 9 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituita dalla seguente:

«*b*) l'impegno orario del direttore sanitario o tecnico presso le strutture sanitarie private ambulatoriali è garantita in base al volume dell'attività svolta e comunque per almeno il 30 per cento delle ore di attività assicurate complessivamente dalla struttura, anche su più sedi, e per almeno il 50 per cento per le altre, quali la chirurgia ambulatoriale e l'odontoiatria;».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 9 del d.p.g.r. 79/R/2016 è inserito il seguente:


«*3-bis*. Durante l'orario riservato all'attività di direzione sanitaria, il direttore sanitario non può svolgere altra attività professionale all'interno della struttura.».

## Art. 8.

*Studi professionali e società tra professionisti.*  
*Modifiche alla rubrica del Capo III del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. La rubrica del Capo III del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituita dalla seguente:

«Studi professionali medici odontoiatrici e di altre professioni sanitarie e società tra professionisti.».



## Art. 9.

*Ambito di applicazione.  
Modifiche all'art. 12 del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. Il comma 1 dell'art. 12 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli studi dei medici di medicina generale e dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati per l'esercizio dell'assistenza primaria, eccetto quando siano ricompresi nella fattispecie di cui al comma 1-ter o siano allocati in strutture che richiedono autorizzazione e accreditamento.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 12 del d.p.g.r. 79/R/2016 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti gli studi medici professionali, agli studi associati di altre professioni sanitarie e alle società tra professionisti.»

3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 12 del d.p.g.r. 79/R/2016 è aggiunto il seguente:

«1-ter. Gli studi singoli dei medici di medicina generale e dei pediatri in libera scelta rispettano quanto disposto dall'accordo collettivo nazionale in relazione ai requisiti minimi; nell'esercizio delle funzioni di controllo il dipartimento delle cure primarie dell'azienda sanitaria può, laddove ne ravvisi la necessità, avvalersi delle competenze del gruppo tecnico regionale di verifica di cui all'art. 40-ter della l.r. 51/2009.»

## Art. 10.

*Studi medici che erogano prestazioni di chirurgia.  
Abrogazione dell'art. 13 del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. L'art. 13 (*Studi medici che erogano prestazioni di chirurgia*) del d.p.g.r. 79/R/2016 è abrogato.

## Art. 11.

*Studi medici che erogano prestazioni di endoscopia.  
Abrogazione dell'art. 14 del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. L'art. 14 (*Studi medici che erogano prestazioni di endoscopia*) del d.p.g.r. 79/R/2016 è abrogato.

## Art. 12.

*Studi odontoiatrici.  
Abrogazione dell'art. 15 del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. L'art. 15 (*Studi odontoiatrici*) del d.p.g.r. 79/R/2016 è abrogato.

## Art. 13.

*Studi associati di altre professioni sanitarie e società tra professionisti. Inserimento dell'art. 15-bis nel d.p.g.r. 79/R/2016*

1. Dopo l'art. 15 del d.p.g.r. 79/R/2016 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis. (*Studi associati di altre professioni sanitarie e società tra professionisti. (art. 17 della l.r. 51/2009)*). - 1. Ai fini del presente regolamento sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività gli studi associati di altre professioni sanitarie e le società tra professionisti che non richiedono, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV della l.r. 51/2009, l'accreditamento istituzionale.

2. Sono, invece, soggetti ad autorizzazione gli studi associati di altre professioni sanitarie e le società tra professionisti che richiederanno, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV della l.r. 51/2009, l'accreditamento istituzionale.»

## Art. 14.

*Criteri per la definizione delle procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o minor rischio per l'utente. Modifiche alla rubrica della sezione III del Capo III del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. La rubrica della sezione III del Capo III del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituita dalla seguente:

«Criteri per la definizione delle procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o minor rischio per l'utente.»

## Art. 15.

*Criteri per la distinzione delle prestazioni invasive o di minore invasività. Sostituzione dell'art. 16 del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. L'art. 16 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. (*Criteri per la distinzione delle prestazioni invasive e di minore invasività*). - 1. Sono da considerare a minore invasività le procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che soddisfano tutti i criteri di seguito indicati:

- a) non apertura delle sierose;
- b) rischio statisticamente trascurabile di complicazioni infettive tali da prevedere un basso rischio di ricovero ospedaliero;
- c) rischio statisticamente trascurabile di complicazioni immediate tali da prevedere un basso rischio di ricovero ospedaliero.

2. Sono invasive tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche considerate non a minore invasività.»



## Art. 16.

*Elenco delle prestazioni di minore invasività.  
Abrogazione dell'art. 17 del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. L'art. 17 (*Elenco delle prestazioni di minore invasività*) del d.p.g.r. 79/R/2016 è abrogato.

## Art. 17.

*Individuazione e relativa invasività delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali. Inserimento dell'art. 17-bis nel d.p.g.r. 79/R/2016*

1. Dopo l'art. 17 del d.p.g.r. 79/R/2016 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. (*Individuazione relativa invasività delle prestazioni diagnostiche terapeutiche e ambulatoriali (articoli 17 e 19 della l.r. 51/2009)*). - 1. Le prestazioni diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali erogate presso le strutture sanitarie, pubbliche e private, gli studi soggetti ad autorizzazione o SCIA sono riconducibili alle seguenti categorie:

a) le prestazioni diagnostiche e terapeutiche erogabili esclusivamente in strutture sanitarie ospedaliere o territoriali, pubbliche e private, di cui all'articolo 3 della l.r. 51/2009, che sono sottoposte ad autorizzazione all'esercizio in relazione al possesso dei requisiti specifici previsti.

Rientrano in questa tipologia tutte le prestazioni ambulatoriali, ivi comprese quelle indicate con le lettere H, R nel Catalogo regionale delle prestazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 29 luglio 2013, n. 638 oltre a tutte le altre tipologie di prestazioni ivi contenute laddove erogate all'interno di una articolazione organizzativa (unità locale) complessa con le caratteristiche di struttura così come definita dalla normativa regionale;

b) le prestazioni diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente sono erogabili anche presso gli studi che sono sottoposti ad autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 17 della l.r. 51/2009. Rientrano in questa tipologia tutte le prestazioni ambulatoriali escluse quelle indicate con lettera H, R nel Catalogo regionale di cui alla d.g.r. 638/2013;

c) le prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minore invasività che normalmente non comportano rischio per la sicurezza del paziente sono erogabili anche presso gli studi di cui all'articolo 19 della l.r. 51/2009 che sono sottoposti a SCIA.

Rientrano in questa tipologia tutte le prestazioni ambulatoriali indicate con la lettera M nel Catalogo regionale delle prestazioni di cui alla d.g.r. 638/2013 e nei relativi allegati.».

## Art. 18.

*Studi professionali soggetti ad autorizzazione.  
Modifiche all'art. 18 del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. Il comma 1 dell'art. 18 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:

«1. Sono soggetti ad autorizzazione tutti gli studi medici ed odontoiatrici che erogano le prestazioni di cui all'art. 17-bis, comma 1, lettera b), nonché procedure di diagnostica strumentale invasiva non complementare all'attività clinica con refertazione per terzi.».

## Art. 19.

*Studi professionali soggetti a segnalazione certificata di inizio attività. Sostituzione dell'art. 19 del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. L'art. 19 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. (*Studi professionali soggetti a segnalazione certificata di inizio attività*). - 1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività tutti gli studi medici ed odontoiatrici che erogano prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minore invasività che normalmente non comportano rischio per la sicurezza del paziente individuate con la lettera M nel Catalogo regionale delle prestazioni e nei relativi allegati di cui alla d.g.r. 638/2013.

2. Sono altresì soggetti a segnalazione certificata di inizio attività gli studi medici che erogano anche visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all'attività clinica senza refertazione per terzi.».

## Art. 20.

*Attività libera.  
Abrogazione dell'art. 20 del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. L'art. 20 (*Attività libera*) del d.p.g.r. 79/R/2016 è abrogato.

## Art. 21.

*Adempimenti a carico del titolare dello studio professionale. Modifiche all'art. 23 del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. Il comma 3 dell'art. 23 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:

«3. Gli studi associati medici, di altre professioni sanitarie e le società tra professionisti, oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, comunicano tempestivamente al comune ogni variazione intervenuta nella composizione dell'associazione o della società.».



## Art. 22.

*Costituzione di nuovi processi assistenziali. Modifiche all'art. 24 del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. Il comma 2 dell'art. 24 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:

«2. Le strutture sanitarie pubbliche richiedono, altresì, la conferma dell'accreditamento istituzionale nei casi di modifica dei processi.»

## Art. 23.

*Requisiti per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche all'art. 26 del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. Il comma 2 dell'art. 26 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:

«2. L'accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture sanitarie che raggiungono almeno il 70 per cento, quale punteggio medio, del punteggio attribuito ai requisiti organizzativi di livello aziendale e ai requisiti dei diversi processi assistenziali.»

## Art. 24.

*Modalità e procedure di rilascio dell'accreditamento istituzionale. Modifiche all'art. 27 del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. Il comma 3 dell'art. 27 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:

«3. Le strutture sanitarie di nuova istituzione, all'atto di presentazione della domanda di cui al comma 1, attestano i requisiti organizzativi di livello aziendale mentre i requisiti di processo, comuni e specifici, sono attestati trascorsi almeno sei mesi dall'inizio dell'attività.»

2. Dopo il comma 4 dell'art. 27 del d.p.g.r. 79/R/2016 è inserito il seguente:

«4-bis. Nei casi di attivazione di nuovi processi la Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dalla presentazione dell'attestazione del mantenimento dei requisiti organizzativi di livello aziendale, a rilasciare un accreditamento che è perfezionato, a pena di decadenza, entro il termine massimo di dodici mesi dall'inizio dell'attività, tramite presentazione dell'attestazione dei requisiti di processo; per l'attivazione delle nuove attività è facoltà della struttura presentare una nuova attestazione dei requisiti di processo nei termini di cui al comma 3 o attestarne l'invarianza. In quest'ultima fattispecie la Giunta regionale procede alla conferma dell'accreditamento istituzionale nelle modalità di cui al comma 2.»

## Art. 25.

*Criteri di scelta del gruppo tecnico regionale di valutazione. Modifiche all'art. 30 del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 30 del d.p.g.r. 79/R/2016 le parole «non superiore a venticinque» sono sostituite dalle seguenti:

«non superiore a cinquanta».

## Art. 26.

*Modalità di funzionamento dei gruppi tecnici regionali. Sostituzione dell'art. 31 del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. L'art. 31 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. (Modalità di funzionamento dei gruppi tecnici regionali (art. 40-ter ed art. 42 della l.r. 51/2009)). - 1. I gruppi tecnici regionali effettuano le visite previste dall'art. 40 ter, comma 5 e 42, comma 5 della l.r. 51/2009 e sono organizzati in team in relazione alla tipologia di struttura oggetto di verifica.

2. I coordinatori dei gruppi tecnici regionali provvedono alla costituzione dei team di verifica secondo le disposizioni indicate dal competente settore della Giunta regionale.

3. In caso di assenza del coordinatore superiore a trenta giorni consecutivi, i gruppi tecnici regionali provvedono alla sua temporanea sostituzione.»

## Art. 27.

*Attestazione dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche. Abrogazione dell'art. 33 del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. L'art. 33 (Attestazione dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche) del d.p.g.r. 79/R/2016 è abrogato.

## Art. 28.

*Attestazione dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie private. Abrogazione dell'art. 34 del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. L'art. 34 (Attestazione dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie private) del d.p.g.r. 79/R/2016 è abrogato.

## Art. 29.


*Validità degli accreditamenti rilasciati. Abrogazione dell'art. 35 del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. L'art. 35 (Validità degli accreditamenti rilasciati) del d.p.g.r. 79/R/2016 è abrogato.

## Art. 30.

*Adeguamento ai requisiti. Abrogazione dell'art. 36 del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. L'art. 36 (Adeguamento ai requisiti) del d.p.g.r. 79/R/2016 è abrogato.



## Art. 31.

*Adeguamento ai requisiti.  
Inserimento dell'art. 36-bis nel d.p.g.r. 79/R/2016*

1. Dopo l'art. 36 del d.p.g.r. 79/R/2016 è inserito il seguente:

«Art. 36-bis. (*Adeguamento ai requisiti*). - 1. Le strutture sanitarie pubbliche e private e gli studi professionali si adeguano a quanto disposto dal presente regolamento entro un anno dell'entrata in vigore del presente articolo dandone comunicazione al comune entro trenta giorni dall'avvenuto adeguamento.

2. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni di genetica medica comunicano al comune, secondo quanto disposto dall'art. 7, le tipologie di test genetici effettuati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo. Il Comune trasmette la comunicazione sulle tipologie di test genetici effettuati alla competente struttura della Giunta regionale.».

## Art. 32.

*Termine per la costituzione del gruppo di verifica.  
Abrogazione dell'art. 37 del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. L'art. 37 (*Termine per la costituzione del gruppo di verifica*) del d.p.g.r. 79/R/2016 è abrogato.

## Art. 33.

*Termine per la definizione dei requisiti di qualità, i correlati indicatori di valutazione e le modalità di attribuzione dell'accreditamento di eccellenza.  
Abrogazione dell'art. 38 del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. L'art. 38 (*Termine per la definizione dei requisiti di qualità, i correlati indicatori di valutazione e le modalità di attribuzione dell'accreditamento di eccellenza*) del d.p.g.r. 79/R/2016 è abrogato.

## Art. 34.

*Requisiti per l'autorizzazione delle strutture sanitarie.  
Sostituzione dell'allegato A del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. L'allegato A del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

## Art. 35.

*Requisiti bivalenti.  
Sostituzione dell'allegato B del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. L'allegato B del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

## Art. 36.

*Studi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività.  
Sostituzione dell'allegato C del d.p.g.r. 79/R/2016*

1. L'allegato C del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dall'allegato C al presente regolamento.

## Art. 37.

*Abrogazione DPGR n. 85/R/2020*

1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 85 dell'11 agosto 2020 (Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79) è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 16 settembre 2020

ROSSI

(*Omissis*).

21R00029





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 0 3 2 0 \*

€ 2,00

